



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO**

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Sienna li

Alla Regione Toscana Settore VIA-VAS

Direzione Ambiente ed Energia

Opere pubbliche

di interesse Strategico Regionale

Piazza dell'Unità d'Italia, 1

50123 – Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

c.a. Arch. Carla Chiodini

e p.c. All'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia

Gestione associata "Autorizzazioni paesaggistiche"

uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

e p.c. Alla Direzione Generale

Belle Arti e Paesaggio

Servizio III - Tutela del paesaggio

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Prot. n°

Allegati.....

Pos.

OGGETTO: **ABBADIA SAN SALVATORE (SI)** - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto

“Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e potenza di design pari a 9,999 MW e relative opere connesse nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI)”.

Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006. Richiesta di pareri e contributi istruttori.

Proponente: **Sorgenia Le Cascinelle Srl**.

Parere

Con riferimento alla richiesta di Codesta Regione trasmessa a mezzo pec del 3/12/2020 ed acquisita al ns. prot. n. 27230 del 07/12/2020, riferita all'oggetto;

esaminata la documentazione tecnica integrativa allegata ed in particolare la relazione paesaggistica redatta dal progettista ai sensi del DPCM 12/12/2005 e lo studio di impatto ambientale;

questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Relativamente alla richiesta di presentare ipotesi di localizzazioni alternative, formulata dalla Regione Toscana, il proponente ribadisce che l'intervento è compreso all'interno di un'area a destinazione urbanistica artigianale e che gli attuali strumenti di pianificazione comunali (il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del Comune di Abbadia S. Salvatore) indicano quale indirizzo strategico il potenziamento e l'adeguamento funzionale/morfologico della zona produttiva e, in parallelo, promuovono le iniziative di riqualificazione.

Il medesimo proponente dichiara che il RU (TAV U2) individua l'area di progetto come area per nuovi interventi a carattere produttivo, regolata dall'art. 85 – zone D1 delle NTA, che prevedono la realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica rinnovabile a calore, tramite l'uso di biomasse agricole e/o sottoprodotti di aziende agroalimentari.

Precisa inoltre che dagli anni '70 agli anni '90 l'area è stata in parte occupata da insediamenti produttivi e artigianali che, tuttavia, a causa di mutate condizioni economiche e sociali versano perlopiù in

situazioni di degrado e abbandono, necessitando di importanti interventi di riqualificazione.

Al riguardo la scrivente, come già evidenziato nel precedente parere negativo prot. n. 550 del 09/01/2020, ribadisce che l'area in questione è ricompresa nell' Ambito tutelato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, con D.M. 04/06/1973 "Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata".

Gli strumenti urbanistici soprarichiamati non sono adeguati/conformati al PIT copianificato, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano, approvato a marzo 2015: il Piano Strutturale è stato approvato nel 2009, il Regolamento Urbanistico a marzo 2015.

Il Codice (art. 146, comma 4, lett. b) e conseguentemente il PIT prevedono la possibilità di individuare le aree gravemente compromesse o degradate all'interno degli ambiti di cui all'art. 136 con la finalità di effettuare effettivi interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica.

E' chiaro che nella fase di conformazione dello strumento urbanistico al PIT, considerati il valore paesaggistico dell'area in esame e le disposizioni di tutela previste dal PIT (ben esplicitate nel parere negativo prot. n. 550 del 09/01/2020), la conformità alla parte statutaria del Piano Paesaggistico sarebbe verificata positivamente da previsioni di rimozione delle strutture fatiscenti e abbandonate esistenti e di riqualificazione dell'area tutelata.

Si ricorda inoltre, come già esplicitato da questa Soprintendenza nel parere del 09/01/2020, che il Piano di Gestione del Parco della Val d'Orcia (iscritto come paesaggio culturale nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nell'anno 2004), relativamente alla buffer zone introduce la seguente precisazione: *«La zona cuscinetto indicata è all'interno del perimetro dei cinque Comuni come pure la zona iscritta. Non si ritiene necessario proporre il perimetro di una zona cuscinetto di maggiore estensione dal momento che tutti i comuni limitrofi sono sottomessi ad una pianificazione esistente in materia di urbanistica e di pianificazione del territorio che non consente interventi che possano danneggiare i luoghi circostanti il bene iscritto».*

Si rileva pertanto una evidente incongruenza tra quanto previsto dalle indicazioni del Piano di gestione UNESCO e le rinnovate previsioni edilizio-urbanistiche del Comune di Abbadia San Salvatore.

Relativamente alle disposizioni dettate dal PIT, si rileva che l'art. 10 della Disciplina del Piano del PIT "Disposizioni per i centri e i nuclei storici" dispone:

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni:

- tutelano e valorizzano l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni;

- assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze.

A tal fine provvedono altresì:

a) all'identificazione cartografica dei centri e dei nuclei storici e all'individuazione dell'intorno territoriale, ovvero l'ambito di pertinenza;

b) a tutelare l'intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storica culturale degli insediamenti storici tutelando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico delle aree a questo pertinenti;

*c) ad una progettazione degli assetti urbani che risulti coerente con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica del territorio **e con la consistenza dimensionale in rapporto dell'insediamento storico esistente;***

(...)

e) alla tutela dell'intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché le visuali panoramiche che li riguardano;

f) alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili.

L'impianto proposto, nel suo insieme, determina l'inserimento di un complesso di interventi, a carattere industriale, dimensionalmente rilevante, la cui realizzazione comporta una significativa artificializzazione dell'area.

Le dimensioni dei quattro piazzali previsti in progetto sono ragguardevoli:

Area Postazione Centrale: 14.351,10 mq - Superficie pavimentata in asfalto: 5681 mq - Superficie pavimentata in autobloccanti permeabili al 50%: 1.335 mq - Superficie pavimentata in ghiaia: 2.046,80 mq - Superficie pavimentata in cemento: 3.871 mq - Superficie lasciata a verde: 2.367,10 mq.

Area Postazione LC1: 11.039,40 mq - Superficie pavimentata in ghiaia: 2.697,7 mq - Superficie pavimentata in cemento: 2.993,10 mq - Superficie lasciata a verde: 4.390 mq.

Area Postazione LC3: 11.123,10 mq - Superficie pavimentata in ghiaia: 2969,30 mq - Superficie pavimentata in cemento: 2.679,60 mq - Superficie lasciata a verde: 6.192,80 mq

Area Postazione LC2: 11.669,20 mq - Superficie pavimentata in ghiaia: 2.517 mq - Superficie pavimentata in cemento: 2.681,00 mq - Superficie lasciata a verde: 5.514,41 mq.

Il proponente, analizzati le criticità ed i pareri negativi comunicati nell'ambito dell'iter istruttorio, al fine di ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti dell'intervento, nella documentazione integrativa soprarichiamata ha proposto modifiche progettuali e una serie di interventi mitigativi e compensativi.

In particolare i nuovi interventi proposti, così come descritti nella Relazione Paesaggistica, consistono in:

- realizzazione di una Centrale e postazioni connesse caratterizzate da una forte presenza di elementi verdi ed impianti vegetali ad elevate prestazioni ecologiche e ad alto valore simbolico volti a favorire l'inserimento ambientale e paesistico; nella Centrale è previsto inoltre un centro didattico per l'educazione all'uso di energie rinnovabili;
- interrimento di oltre l'87% del tracciato delle tubazioni di produzione, originariamente previsto fuori terra. Nel nuovo progetto il tratto fuori terra delle tubazioni di produzione è limitato a 50 m circa;
- riduzione del 55% dell'altezza dell'impianto di separazione attraverso la sostituzione dei separatori centrifughi a sviluppo verticale (h 12, 5 m) con un solo separatore orizzontale ad asse longitudinale parallelo al piano di posa (h 5,6 m);
- interrimento di oltre il 93% del tracciato dell'elettrodotto MT di collegamento elettrico della centrale originariamente previsto aereo. Nel nuovo progetto il tratto aereo dell'elettrodotto è limitato a 400 m circa;
- la creazione di un parco pubblico e di percorsi ciclabili.

Le modifiche progettuali proposte sono migliorative ma non superano le criticità espresse nel parere negativo di questa Soprintendenza prot. n. 550 del 09/01/2020.

L'impianto in oggetto si inserisce in un'area di pregio, posta ai piedi dei Nuclei storici di Radicofani e Abbadia San Salvatore, ricca di emergenze storiche, culturali e paesaggistiche che, nell'insieme, compongono uno dei quadri maggiormente caratteristici del paesaggio della Toscana, riconosciuto dagli strumenti di tutela e dall'adiacente Sito Unesco del Parco della Val d'Orcia, L'intervento proposto altera in modo permanente e irreversibile la struttura e le relazioni visive e funzionali con il contesto paesaggistico di pertinenza, inserendo nel quadro panoramico di grande pregio elementi incongrui di carattere industriale.

Le infrastrutture proposte sono inoltre fattori di elevata criticità visuale, non completamente mitigabili.

L'impossibilità di schermare efficacemente i manufatti deriva dalla collocazione dei principali punti di osservazione panoramici che si aprono sull'area d'intervento e che risultano disposti ad una quota più elevata rispetto all'impianto. Tale condizione, già chiarita nel precedente parere negativo prot. n. 550 del 09/01/2020, comporta una percezione visiva obbligata dall'alto, sia dalla via Francigena che dall'abitato storico di Radicofani, ancor più dalla sua Rocca. La morfologia e l'esteso sviluppo planimetrico della centrale appaiono pertanto, alla luce di quanto rimarcato, impossibili da mitigare paesaggisticamente anche prevedendo ingenti opere a verde disposte lungo i fianchi perimetrali dell'impianto. L'analisi dei fotoinserimenti prodotti, unita ai sopralluoghi effettuati in loco, certificano le valutazioni formulate nel presente parere.

Si rileva infine che la realizzazione dell'impianto in oggetto avrebbe gravi conseguenze sia sulla possibilità futura di recuperare e riqualificare l'area in esame, sia sulle attività e potenzialità turistiche e agrituristiche, esponendo il territorio al rischio di specializzazione industriale e marginalizzazione delle emergenze culturali e paesaggistiche.

In relazione alla tutela archeologica, si segnala come la relazione archeologica preliminare non esaurisca sufficientemente il quadro conoscitivo, a fronte dell'altissimo rischio archeologico connesso ad un'eventuale realizzazione del progetto, dal momento che già le ricognizioni del 1988 e l'edizione del 1996 della carta archeologica del cuore della Alta Valle del Paglia, dimostrano come nell'area in oggetto non solo corra il tratto di diramazione della via Cassia di età traianea/adrianea, ma che il paesaggio archeologico si sia stratificato, conseguenza diretta della centuriazione imperiale, e che ciò che ad oggi si è salvato dalla realizzazione di moderni capannoni e strutture industriali sia in realtà un relitto di testimonianze archeologiche e stratificazioni storiche da approfondire anche in relazione a future azioni di tutela diretta. Colpisce inoltre la parzialità bibliografica nel repertorio critico a supporto della descrizione in relazione preliminare e l'assenza di una matura consapevolezza degli archeologi firmatari del documento delle tracce archeologiche nel comparto in esame e al contempo dei processi storici di trasformazione di questo comparto durante il Bronzo Finale, la ristrutturazione dei limes arcaico di Chiusi, la rielaborazione in chiave romanizzata del territorio, prima ancora dell'evoluzione alto medievale di connessione con le vie Francigene, come sviluppate nella relazione archeologica preliminare.

Per tutto quanto sopra, questa Soprintendenza, riconfermando le valutazioni già espresse con il parere prot. n. 550 del 09/01/2020 (parte integrante del presente provvedimento), vista la documentazione integrativa, esprime

parere negativo

al progetto di "Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e potenza di design pari a 9,999 MW e relative opere connesse nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI)".

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Massimo Bucci (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile di zona competente in materia di beni archeologici è il Dott. Jacopo Tabolli.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

IL SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa